



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Ianesse



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. OLIVOTTO Livio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 11 GEN 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 11 GEN 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL VIGILE URBANO
Zambelli S. Luca



IL FUNZIONARIO INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo (art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

li 11 GEN 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL VIGILE URBANO
Zambelli S. Luca



ORIGINALE

N. 17 Reg.

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sede Municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria con l'intervento dei Sigg.:

	PRESENTE	ASSENTE
1. IANESE Giancarlo	(X)	()
2. COMIS DA RONCO Claudio	()	(X)
3. COSTAN ZOVI Daniele	()	(X)
4. DE BOLFO Cornelio	(X)	()
5. DE LORENZO CADORE Flora	(X)	()
6. DE RIGO CROMARO Fides	(X)	()
7. DE ZOLT Fernando	()	(X)
8. IANESE Remo	(X)	()
9. MINA Adriano	(X)	()
10. ZACCARIA Paolo	(X)	()
totali	(7)	(3)

Assume la presidenza il signor Giancarlo IANESE nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. dr. OLIVOTTO Livio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamato l'art. 1, comma 741, che stabilisce che il fabbricato collabente iscritto in categoria catastale F/2 va assoggettato a tassazione, come area fabbricabile, qualora lo strumento urbanistico ne preveda il recupero;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
2. di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020,
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Successivamente, con separata votazione con voti favorevoli unanimi, detto provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Evidenziato che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

Atteso che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

Evidenziato che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

Visto che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

Considerato, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

Tenuto conto che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,90%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,86%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Rilevato che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF;

Evidenziato che la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU deve contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, che costituisce parte integrante della delibera, nonché elemento necessario per fornire efficacia all'atto;

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

Verificato, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Vista la bozza del regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2 e n. 5 del 29.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/200 ;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

(commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

ALL. DELIBERA CC N. DEL 20.11.2020

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituita la nuova imposta municipale propria Nuova IMU.

2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto indicato nella disposizione normativa di cui al comma precedente, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. Il presente regolamento disciplina la Nuova IMU.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, da applicarsi sul territorio comunale, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

ART. 3 - ABITAZIONE PRINCIPALE E UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione.

2. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, i quali tuttavia non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.

ART. 5 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

ART. 6 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILE

1. La riduzione del 50% della base imponibile prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

- 1) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- 2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- 3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

2. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

5. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di

inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.

ART. 7 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. E' altresì applicato l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ART. 8 – DISPOSIZIONI VARIE

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di tre punti percentuali

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro dodici. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro dodici.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739 della Legge n. 160/2019, e le altre disposizioni in materia della nuova IMU.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01.01.2020.

ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 03 del 26/10/2020

Oggetto: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE PER APPROVAZIONE REGOLAMENTO APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

La sottoscritta Gobbato Manuela, in qualità di Revisore Unico del Comune di San Nicolò di Comelico (BL), in data 26 ottobre 2020 ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione per l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. (Imposta Municipale Unica) da sottoporre al Consiglio Comunale, trasmesso in data 26 ottobre 2020.

L'organo di revisione

premesse

- che la Legge 160/2019 ha abolito la Legge n. 147/2013 istitutiva dell'imposta unica municipale, attuando l'unificazione IMU-TASI a decorrere dal 01 gennaio 2020;
- che l'Ente ha predisposto, sulla base delle indicazioni fornite all'art. 1 commi dal 739 al 783 della Legge 160/2019, nuovo regolamento IMU in vigore dal 01 gennaio 2020;

preso atto

dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/200 e s.m.i.,

visto

- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- vista la proposta di deliberazione riguardante l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- viste le disposizioni dettate dalla Legge 160/2019 commi 738-783;
- visto l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 D.Lgs 267/2000

dato atto

che il proposto regolamento non pare in contrasto con la normativa vigente;

esprime parere favorevole sul proposto regolamento quale allegato alla proposta di deliberazione da assumere in sede di Delibera del Consiglio Comunale.

Venezia li, 29 ottobre 2020

IL REVISORE DEI CONTI
Manuela Gobbato

Fornito digitalmente

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:**

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(IMU)

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(IANESE Giancarlo)

San Nicolò di Comelico, li _____

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(IANESE Giancarlo)

San Nicolò di Comelico, li 30/4/2020



[Handwritten signature]

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(IANESE Giancarlo)

San Nicolò di Comelico, li 30/4/2020



[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(IANESE Giancarlo)

San Nicolò di Comelico, li _____